

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1307

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

VERONESI, BERGAMASCO, PALUMBO, FINIZZI, ARENA

**APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 26 marzo 1969 (Stampato n. 397)

Modificazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 marzo 1969*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 indipendentemente dal numero delle dichiarazioni stesse ».